



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
COMITATO REGIONE LIGURIA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Vista la denuncia a carico del Responsabile della Soc. Bocciofila Arnasco Bocce Sig. Palmieri Renzo pervenuta all'arbitro Enrico Schiara riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della Gara Regionale del 07.02.16 svoltasi a Genova presso la Soc. A.B. Genovese,

Ritenuta la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di gara regionale,

Rilevato che nella denuncia l'arbitro riferisce che "il sopraddetto responsabile della Soc. Arnasco Bocce, profferiva, durante lo svolgimento di un incontro nel quale era impegnato a segnare i punti, frasi offensive ed ingiuriose nei confronti dell'arbitro contestando il suo operato,

Rilevato che il comportamento in oggetto costituisce violazione degli art 61 comma 3 lettera d del R.G. E D.

Rilevato inoltre che per i comportamenti in oggetto la Società' e' punibile per il combinato disposto dall'art 61 Comma e 2 e comma 7 del R.G. E D.
tutto cio' premesso e ritenuto

IRROGA

Al dirigente della Soc. Arnasco Bocce Sig Renzo Palmieri la squalifica di mesi 1 a far data dal 20.03.2016 e sino al 20.04.2016.

CONDANNA

La Società' Bocciofila Arnasco Bocce al pagamento della multa di € 154,94 da versarsi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, preavvertendo che il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione, comporta la sospensione della Società' e dei tesserati da ogni attività' federale.

(Art.60 comma 6 R.G.e D.) La sospensione e' revocata dopo il pagamento della somma dovuta.

Genova, 23/02/16

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Massimo Meattini